

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per « richiedente » ai sensi del presente regolamento, s'intende l'estensore della domanda di aiuto « superfici » presentata per ottenere il pagamento compensativo annuo di cui all'articolo 2, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in appresso denominato « compensazione ».

Articolo 2

1. Le colture pluriennali su superfici messe a riposo senza rotazione possono riguardare unicamente diversi la produzione di materie prime destinate ad usi diversi dall'alimentazione umana o animale.

2. Le superfici destinate alla produzione delle materie prime di cui all'allegato I sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2293/92.

Articolo 3

Per aver diritto alla compensazione, il richiedente che intende utilizzare le superfici messe a riposo per coltivarvi le materie prime di cui all'allegato I, s'impegna per iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento in cui presenta la prima domanda di aiuto « superfici », a provvedere affinché le materie prime stesse vengano adibite, in caso di utilizzo o vendita, a scopi conformi all'allegato II.

In tale impegno scritto, il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza dell'impegno stesso comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92.

Articolo 4

Ogni Stato membro può escludere dal presente regime, fra le materie prime elencate nell'allegato I, soltanto quelle che danno origine a difficoltà per motivi attinenti all'agronomia, al controllo, alla sanità oppure all'ambiente o alle leggi penali. In tal caso, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione la materia prima o le materie prime che intende escludere. Se la Commissione non reagisce entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto tale comunicazione, lo Stato membro può attuare le esclusioni previste.

Articolo 5

Le materie prime coltivate su superfici messe a riposo costituenti oggetto di compensazione ed i prodotti derivati da dette materie prime non possono fruire delle misure finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, né degli

aiuti comunitari contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2078/92⁽¹⁾ e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio⁽²⁾.

Articolo 6

Il richiedente comunica ogni anno all'autorità competente, nella domanda di aiuto « superfici », gli appezzamenti messi a riposo senza rotazione, le colture pluriennali ivi praticate, la durata del ciclo colturale e la periodicità prevista del relativo raccolto.

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro interessato tiene costantemente aggiornato, nella base di dati di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio⁽¹⁾, un elenco delle domande di aiuto « superfici » presentate ogni anno dai singoli richiedenti, onde accertarsi che vengano rispettate le condizioni prescritte per il versamento della compensazione, fra cui segnatamente l'osservanza degli obblighi stabiliti all'articolo 6.

2. I provvedimenti sui controlli necessari per verificare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento vengono emanati secondo le procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92.

3. In caso d'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 2, si applicano al richiedente le sanzioni indicate dal regolamento (CEE) n. 3887/92.

Articolo 8

Gli Stati membri possono adottare le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento, informando in proposito la Commissione.

Articolo 9

Entro il termine di sei mesi a decorrere dalla fine di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni occorrenti per la valutazione del presente intervento, precisando in particolare le superfici messe a riposo senza rotazione, suddivise secondo le specie pluriennali ivi coltivate.

Articolo 10

In applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 334/93, i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore dello stesso regolamento vengono eseguiti nel quadro normativo del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.